

DAS IN MOVIMENTO CASI RISOLTI

RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA PER UN INCIDENTE STRADALE: IL CASO DI GIULIA

01



Oggi vi raccontiamo il caso di Giulia, assicurata titolare di una **polizza DAS in Movimento**, che racconta di aver subito il **ritiro della patente di guida a seguito di un incidente stradale**. Più precisamente l'assicurata DAS ha **tamponato l'auto che la precedeva**, cagionando un lieve ferimento del conducente, e le Autorità intervenute, viste le lesioni della controparte, hanno proceduto al ritiro della patente di Giulia (ex art 223 Codice della Strada). Da lì a pochi giorni, alla donna è stato notificato il provvedimento della Prefettura che ha quantificato il **periodo di sospensione**, con sua grande sorpresa e preoccupazione, in svariati mesi, inducendola a contattare immediatamente la Compagnia di tutela legale.

I legali di DAS hanno così spiegato alla proprio assicurata i contenuti l'**art. 223 C.d.S.**, rubricato "**ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato**", che prevede una disciplina abbastanza articolata. In particolare, il secondo comma di tale articolo stabilisce che il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la **sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni** (cinque anni nei casi dei reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis). Il provvedimento del Prefetto, che in questa fase ha natura "cautelare", deve quindi prendere sostanzialmente in esame e motivare due aspetti:

- se esistono o meno **fondati elementi di responsabilità**;
- come **graduare la durata della sospensione**.

I legali di DAS, raccolti gli elementi del caso e copia del verbale delle autorità, appurato che Giulia era risultata negativa all'alcoltest e che l'altro conducente era stato giudicato guaribile dal pronto Soccorso in 7 giorni, **si sono occupati di assistere l'assicurata nella redazione e nel deposito del ricorso contro il Provvedimento prefettizio**. Grazie all'intervento degli avvocati della Compagnia, **Giulia è così riuscita a beneficiare della sospensione del provvedimento impugnato**, potendo così **riprendere a guidare nel mentre il giudizio proseguiva il suo corso**. All'esito di causa, infine, il Giudice, in base ai fatti accaduti, non ha ritenuto congruo il periodo di sospensione previsto dal Prefetto, riducendo la sospensione da scontare ad un periodo di gran lunga inferiore a quello originario. Pur nella consapevolezza di aver tenuto una condotta di guida fonte di danno a terzi e del diritto di questi al risarcimento integrale, grazie alla sua **polizza di tutela legale** Giulia ha potuto evitare le conseguenze eccessivamente gravose di una sospensione in effetti ritenuta troppo onerosa e punitiva dal Giudice stesso investito dell'esame della questione.

Grazie alla tutela legale di DAS, Giulia ha affrontato un giudizio avvalendosi di un'assistenza legale qualificata, senza trovarsi costretta, per la difficoltà di sostenerne i costi, a rinunciare alla sua difesa innanzi al Giudice.

Prodotto utilizzato:
DAS in Movimento



Tempi di definizione:
2 anni



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 10.000€



02 TEMPI DURI ANCHE PER GLI ACCERTATORI DEL TRAFFICO: MULTA ANNULLATA PER VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

Protagonista delle vicende è un nostro assicurato a cui è stata notificata una **multa per accesso**, senza opportuno permesso, alla zona a traffico limitato di una nota città italiana.

Contestualmente alla multa, l'assicurato ha ricevuto una prova fotografica della sua auto parcheggiata proprio dinnanzi un'abitazione situata nel centro storico della città.

Grazie ad una buona conoscenza del **Codice della Strada**, il Sig. Verdi ha fin da subito dubitato della legittimità di tale fotografia oltre alla mancanza di accertamento al momento della presunta contravvenzione. Consapevole di ciò non ha esitato a far ricorso alla sua **polizza di Tutela Legale** prendendo contatto con i Legali di DAS che hanno avuto modo di constatare l'annullabilità ed inefficacia di tale verbale.

Le norme del Codice della Strada prevedono, infatti, che sia **notificato il verbale di violazione ma non la fotografia**, che invece dovrebbe essere resa nota solamente a richiesta del destinatario al fine di tutelare la "riservatezza dell'utente". La fotografia dovrebbe essere infatti semplicemente conservata presso gli uffici dell'organo accertatore per il periodo necessario alla definizione del procedimento sanzionatorio.

Con il valido supporto degli avvocati specializzati di DAS, il Sig. Verdi è riuscito a dimostrare che l'immagine non poteva essere utilizzata ai fini della contestazione e il verbale è stato annullato.

A tutti quindi può capitare di imbattersi nella vita di ogni giorno in piccoli e grandi inconvenienti e potersi **confrontare immediatamente con un Legale per sapere come comportarsi e capire quali sono i propri diritti**.

Una polizza di Tutela Legale **DAS in Movimento** è la via migliore per far valere le proprie ragioni in casi come questo, scopri l'agenzia più vicina alla tua zona di residenza e richiedi un preventivo.



Prodotto utilizzato:
DAS in Movimento



Tempi di definizione:
1 mese



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 250€



DAS IN MOVIMENTO CASI RISOLTI

INCIDENTI STRADALI: QUANDO IL PEDONE NON HA RAGIONE

03



Prodotto utilizzato:
DAS in Movimento



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 20.000€



Un caso di **circolazione stradale** si è concluso positivamente per il nostro assicurato, accusato di **omicidio colposo per aver investito un pedone**, che - grazie all'intervento di un nostro avvocato DAS - è stato dispensato dal dibattimento processuale poiché il giudice istruttore ha ritenuto opportuno archiviare accogliendo le difese del legale dell'imputato.

In sintesi, il caso. Odone Magliarferro, **pedone, attraversa la strada** mentre sopraggiunge il nostro Assicurato che, alla guida della sua vettura, tenta una rapida manovra di sterzo, ma non riesce ad evitare l'impatto con l'uomo, che resta travolto con **esito, purtroppo, mortale**. Anche l'Assicurato riporta lesioni, poiché l'auto, a seguito della brusca virata, si schianta su un muretto che delimita il ciglio della strada.

I parenti di Odone chiedono il risarcimento dei danni al nostro Assicurato.

L'intervento dell'avvocato DAS ha permesso di ribadire, in fase di udienza preliminare, alcuni principi già sanciti dalla Suprema Corte. La regola generale di cui all'art. 2054 del Codice Civile è che tutti gli utenti della strada (pedoni, quelli su due ruote così come sulle quattro) sono sempre tenuti ad un comportamento diligente e prudente che non metta a repentaglio l'incolumità degli altri nonché quella propria. **Non sussiste, pertanto, una presunzione tassativa ed assoluta di colpa in capo al conducente, ma soltanto l'onere di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno.**

In particolare, la difesa DAS ha richiamato una regola procedurale **nella determinazione del grado di colpa**: la percentuale di responsabilità a carico del conducente viene ridotta progressivamente di tanti punti man mano che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone. L'avvocato DAS, anche grazie alla perizia cinematica che rientra nella copertura della polizza di tutela legale **DAS in Movimento**, ha dimostrato l'inesistenza di una causa concorrente con il comportamento incauto del pedone e più precisamente: la manovra di scarto disperata eseguita dal conducente per evitare l'impatto; la circolazione eseguita all'interno della corsia rettilinea di pertinenza della vettura; la velocità moderata del guidatore nel rispetto dei limiti; l'attraversamento da parte del pedone a quaranta metri di distanza dalle strisce segnaletiche; l'attraversamento al buio, di notte, con movimenti del pedone bruschi ed inattesi, rapidi ed imprudenti; che nel comportamento dell'Assicurato non si sia riscontrata alcuna infrazione alle norme del Codice della Strada e a quelle della comune prudenza.

Il sinistro si è concluso con il decreto di archiviazione a favore del nostro Assicurato poiché "l'accusa appare insostenibile in giudizio".

Cadono anche le pretese risarcitorie nei confronti dell'Assicurato, mentre quest'ultimo ben avrebbe potuto agire nei confronti degli eredi di Odone per il risarcimento dei danni subiti (in primis, le lesioni fisiche).

L'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di prevenirne i movimenti è stato il fulcro centrale della difesa fornita dall'avvocato, che ha fatto propri, ribadendoli, gli insegnamenti del Supremo Collegio.

04 TRUFFA DAL BENZINAIO

Finalmente in ferie cerco di sbrigare in mattinata una serie di commissioni prima di partire per il mare. Prendo la macchina e verso le 9 mi fermo a fare rifornimento di carburante presso un distributore di un operatore di settore noto e specializzato. Purtroppo non è prevista assistenza e il distributore è solo self service, quindi mi attivo per arrangiarmi. Cerco di impostare il pagamento tramite bancomat ma un signore che ha appena fatto rifornimento mi avvisa che non funziona e che si riesce a pagare solo con i contanti. Inserisco quindi 50 euro, faccio benzina e riparto. Tempo circa 800 metri **mi si accende una spia di avaria al motore**, la macchina inizia a sobbalzare e "muore" in mezzo alla strada.

La mia **auto ha solo 10000 Km, l'ho acquistata poco più di una anno fa e ha sempre funzionato benissimo**. Comprendo che deve essere stato un problema con la benzina.

Mi trovo accaldata, sola, ad un incrocio trafficato, con l'auto in panne, chiamo quindi il carro-attrezzi, dopo 45 minuti arriva e mi porta alla mia officina di riferimento. Lì fanno le dovute verifiche e mi confermano che ho 50 € di benzina annacquata nel serbatoio, **con danni per 700-800 €**.

Questa non ci voleva! Decido di attivare la **mia polizza di tutela legale**, chiamo DAS e mi affidano subito ad un loro Avvocato per la gestione del sinistro. Il Legale raccoglie quindi tutte le informazioni necessarie, contatta il distributore, invia una raccomandata con la richiesta di risarcimento e successivamente inoltra la documentazione richiesta dalla controparte, unitamente ad una serie di altri carteggi utili a dimostrare il danno subito.

Come si è conclusa la vicenda?

In un mese ho recuperato l'intera somma (compresi i 50 euro del carburante) e mi sono risparmiata procedure, iter impegnativi e soprattutto tempo prezioso, che ho potuto investire sicuramente meglio, giocando al parco con la mia bambina!



Prodotto utilizzato:
DAS in Movimento



Tempi di definizione:
**3 mesi per la soluzione
stragiudiziale grazie
all'avvocato DAS (18 mesi se
fossimo andati in giudizio)**



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 500€



DAS IN MOVIMENTO CASI RISOLTI

ACCUSATO INGIUSTAMENTE PER OMISSIONE DI SOCCORSO

05



Vi è mai successo di essere coinvolti in un incidente stradale e di aver bisogno del supporto di avvocati e periti esperti per poterne accertare le responsabilità?

Purtroppo a me è accaduto, e vi assicuro che non è una bella esperienza. Mi sono trovato ingiustamente accusato non solo per le lesioni stradali provocate, ma anche per omissione di soccorso!!! Rischiando delle conseguenze pesantissime!

Lo scorso autunno, per una semplice distrazione alla guida, ho urtato un motociclista provocandone il ribaltamento e la caduta.

Mi sono subito fermato e preoccupato di soccorrerlo. Fortunatamente la caduta non pareva aver causato gravi lesioni al motociclista che, tuttavia, non si è reso disponibile a compilare la constatazione amichevole e si è allontanato in malo modo.

Il giorno seguente quest'ultimo si è quindi recato al Pronto Soccorso, e mi ha denunciato per lesioni personali, di cui all'art. 590 c.p., e omissione di soccorso, di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7.

Per fortuna avevo sottoscritto il mese precedente **la polizza DAS in Movimento!**

Il legale DAS si è immediatamente attivato con indagini difensive, in particolare chiedendo alle autorità locali l'acquisizione dei filmati stradali degli incroci limitrofi al luogo di accadimento.

Da tali filmati è stato quindi possibile appurare che il conducente dello scooter è risultato subito in grado di guidare la moto autonomamente; tale circostanza, unitamente all'entità delle lesioni riscontrate (contusione alla spalla, ha consentito di far archiviare la denuncia per omissione di soccorso.

Quanto alle lesioni personali, raggiunta la transazione con la Compagnia RC auto, la difesa messa in campo da DAS ha ottenuto l'assenso di controparte alla remissione di querela.

Per fortuna ne sono quindi uscito "indenne", ma senza il supporto dei professionisti incaricato da DAS non so davvero come avrei fatto a difendermi da solo!!!!

Prodotto utilizzato:
DAS in Movimento



Tempi di definizione:
8 mesi



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 3.600€



06 UN IMPREVEDIBILE VIAGGIO IN TAXI

Si è rivolto a DAS un assicurato lamentando uno spiacevole inconveniente subito durante il trasporto in taxi per l'aeroporto di Bergamo.

Il Signor Guido aveva chiamato un taxi per recarsi con la moglie in aeroporto e prendere il volo diretto a Porto (in Portogallo), per partecipare al Battesimo della nipotina. Un evento irripetibile e l'occasione ideale per una vacanza in famiglia a cui la coppia teneva moltissimo.

Purtroppo, giunti all'aeroporto, il tassista ha scaricato le valigie dal portabagagli dell'auto e ha chiuso incautamente il portellone sopra la testa della donna procurandogli una ferita profonda con una conseguente copiosa fuoriuscita di sangue.

Trasportata al Pronto Soccorso più vicino, la signora è stata visitata e medicata tempestivamente. Una volta dimessa, però, non ha potuto arrivare in tempo all'aeroporto per prendere il volo prenotato, né a trovare un'altra soluzione di viaggio che le consentisse di raggiungere la località portoghese per assistere alla cerimonia.

La coppia, con grande rincrescimento, è dovuta rientrare a casa e si è rivolta a DAS per chiedere il risarcimento dei danni da parte del tassista.

La Compagnia ha preso immediatamente in carico il caso intimando il tassista al pagamento dei danni morali e fisici che il comportamento incauto di quest'ultimo aveva causato. La controparte, tramite la propria assicurazione, ha risposto con un'offerta di 1.500 euro per coprire tutti i costi sostenuti inutilmente dalla coppia; la somma è stata rifiutata dagli avvocati DAS in quanto calcolata senza considerare il danno non patrimoniale sofferto dagli assicurati correlato all'irripetibilità dell'evento perso.

DAS ha intimato quindi la controparte di procedere all'adeguata integrazione dell'offerta risarcitoria e l'assicurazione del tassista ha accettato pagando in un'unica soluzione la somma di 2.900 euro. La coppia, nonostante il rammarico per l'evento perso, grazie a DAS è riuscita ad ottenere un equo risarcimento per l'inconveniente subito e a organizzare con serenità un nuovo viaggio per fare visita alla nipotina.



Prodotto utilizzato:
DAS in Movimento



Tempi di definizione:
3 mesi



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 2.000€

